

VERSO UNA DISCIPLINA ORGANICA DEL SETTORE- 31 DICEMBRE 2016 ORE 06:00

Nuovi obblighi antiriciclaggio degli operatori compro oro

Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM Jean Monnet

La direttiva UE/2015/849 - IV Direttiva AMLD - introduce specifiche disposizioni finalizzate a contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il criterio di delega, individuato dalla legge di delegazione europea 2015, configura una disciplina organica di settore per contrastare attività criminali nella compravendita di oggetti in oro e di preziosi usati, da parte degli operatori economici non riconducibili a quelli professionali. Nello specifico, lo schema di decreto legislativo attuativo della legge n. 170/2016, estende in capo agli operatori compro oro gli obblighi d'identificazione della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette.

Lo schema di decreto legislativo, posto in pubblica consultazione dal Dipartimento del Tesoro, oltreché disciplinare in senso lato l'attività di **compro oro**, definisce gli obblighi cui sono assoggettati gli operatori del settore, al fine di garantire la piena **tracciabilità delle compravendite** e delle **permutate** di oggetti preziosi usati e la prevenzione del ricorso al relativo mercato per finalità illegali.

Si introducono nel settore di riferimento, adempimenti operativi della **disciplina antiriciclaggio nazionale**, volti al contrasto di possibili attività criminali, ivi compreso il riciclaggio di beni e risorse di provenienza illecita.

Leggi anche

- [Compro-oro verso una disciplina organica](#)
- [Compro oro: consultazione pubblica sullo schema di decreto](#)

Viene quindi esteso, in capo agli operatori compro oro, l'obbligo di **identificare la propria clientela**, prima dell'esecuzione dell'operazione di compravendita, in conformità a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 231/2007. Al riguardo, si fa preventivamente presente che le modifiche apportate dalla IV Direttiva AMLD muovono dall'assunto che le disposizioni contenute nella III Direttiva erano eccessivamente permissive avendo previsto l'esenzione di alcune categorie di clienti o di operazioni dagli obblighi corrispondenti.

Lo schema di decreto ([anch'esso posto in pubblica consultazione](#)), volto all'allineamento della disciplina antiriciclaggio nazionale con le disposizioni contenute nella IV Direttiva AMLD, esplicita, quindi, la necessità d'identificare la clientela anche "attraverso riscontro di un **documento d'identità** o di **altro documento di riconoscimento** equipollente ai sensi della normativa vigente", del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico, purchè non modificabile. Tali misure sono, inoltre, estese all'esecutore "anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente".

L'identificazione deve essere svolta generalmente **in presenza del cliente** ovvero dell'eventuale esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi del cliente.

L'obbligo d'identificazione si considera comunque assolto anche senza la presenza fisica del cliente se:

- questi sia in possesso di un'**identità digitale**, di **livello massimo di sicurezza**;

- i suoi dati identificativi risultino da **atti pubblici**, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ovvero da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare.

È esteso, inoltre, in capo agli operatori compro oro, l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, di cui all'art. 35 (vigente art. 41, D.Lgs. n. 231/2007) dello schema di decreto legislativo, volto all'allineamento della disciplina antiriciclaggio nazionale.

Al riguardo, si evidenzia che il sospetto, oltreché derivare dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni è, altresì, desunto "dal loro collegamento o frazionamento"; così come costituisce **elemento di sospetto**, oltreché il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche "il generico prelievo o versamento in contanti di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente".

Gli operatori compro oro devono, quindi, effettuare la segnalazione contenente i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni e i motivi del sospetto e collaborano con la UIF, rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni.

Tra l'altro, lo schema di decreto prevede esplicitamente che le **comunicazioni delle operazioni sospette**, effettuate in **buona fede** (anche da dipendenti o amministratori dei soggetti obbligati), non possano in alcun modo rappresentare violazione di eventuali restrizioni comunicative/informative imposte in sede di stipula contrattuale o da specifiche disposizioni legislative e che non comportino alcun tipo di responsabilità anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata.

È chiaro, quindi, che l'esplicita richiesta di **identificazione della clientela**, congiuntamente all'introduzione degli **obblighi di segnalazione delle operazioni sospette** (nonché l'individuazione delle sanzioni relative alle violazioni commesse in ottemperanza a tali obblighi), testimonia chiaramente la volontà del Legislatore d'implementare un efficace (e certamente anche invasivo) **sistema di controllo** regolamentare e di vigilanza dell'ordinaria operatività del settore.

D'altronde, il Legislatore ha sempre ritenuto il commercio dei metalli preziosi soggetto a un **elevato rischio di riciclaggio**: il decreto si pone in piena continuità rispetto a quest'orientamento storico pregresso estendendo, anche agli operatori compro oro, gli obblighi della disciplina antiriciclaggio, derivanti dai più recenti impulsi normativi di derivazione comunitaria.